

# COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

#### **ORIGINALE**

# DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 10 del 13.02.2024

OGGETTO: Utilizzo temporaneo del dipendente del Comune di Altavilla Milicia Dott. Domenico Camarda, Cat. D1, Istruttore direttivo contabile, ex L. 311/2004, art. 1 co. 557 etc., presso il Comune di Campofelice di Fitalia, fino al 31.12.2024

L'anno duemilaventiquattro addì tredici del mese di febbraio alle ore 17:55 e seguenti, si è riunita la Giunta Municipale nella sala delle adunanze della sede comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza Giuseppe Virga nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i Sigg.:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE		Presenti	Assenti
Giuseppe Virga	Sindaco	X	
Maria Rita Lazzara	Vice Sindaco	X	
Francesco Pecoraro	Assessore	X	
Rose Danelle Faso	Assessore	X	
Matteo Scirè	Assessore		X
	TOTALE	4	1

Presiede il Sindaco, Avv. Giuseppe Virga

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Domenica Ficano con funzioni di verbalizzazione ed assistenza giuridica amministrativa.

Oggetto:Utilizzo temporaneo del dipendente del Comune di Altavilla Milicia Dott. Domenico Camarda, Cat. D1, Istruttore direttivo contabile, ex L. 311/2004, art. 1 co. 557 etc., presso il Comune di Campofelice di Fitalia, fino al 31.12.2024

## Il Segretario Generale

(giusta Determinazione sindacale n.15/2022)

attestando entrambi di non trovarsi in alcuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale,

né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno

sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione

#### Premesso che:

- ✓ il Dott. Camarda, Responsabile del Settore Economico-Finanziario di questo Ente, è stato assunto quale istruttore direttivo contabile (cat. D), a seguito della selezione pubblica ex art. 110, comma 1, del Tuel, a tempo pieno (36 ore settimanali) e determinato, fino al 2022, con contratto di diritto privato;
- ✓ **Vista** la determinazione del Sindaco n. 2 del 1 1 . 0 1 . 2 0 2 3 , con la quale viene prorogato il rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del TUEL, e inquadrato in categoria D1, fino al 25.01.2025.

**Vista** la nota del Comune di Campofelice di Fitalia, prot. n. 5792 del 30.11.2023, acquisita al Protocollo di questo Ente al n. 23246 il 30.11.2023, con la quale richiede, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della convenzione stipulata tra il Comune di Altavilla Milicia e Campofelice di Fitalia, la proroga dell'autorizzazione all'utilizzo del Dott. Domenico Camarda dal 1/01/2024 al 31/12/2024 ai sensi dell'art. 1 co. 557 della L. 311/2004 per n. 12 ore settimanali, e art. 1 co. 124 della L. 145 del 30.12.2018 – Legge di Bilancio 2019 per n. 4 ore settimanali.

## Dato atto:

- ✓ che l'istanza del Comune di Campofelice di Fitalia non è generica, delimita il periodo indicato ed è ristretta ad un arco temporale definito;
- ✓ che il dipendente interessato ha manifestato la disponibilità allo svolgimento dell'incarico di che trattasi fino al 31/12/2024.
- ✓ che il Dott. Camarda ha svolto il proprio incarico presso il Comune di Campofelice di Fitalia, nei tre anni di contratto, senza arrecare pregiudizio alle attività svolte presso il Comune di Altavilla Milicia.

# Richiamato l'art. 53 del D.Lgs. 165 del 30.03.2001 e s.m.i. ed in particolare:

- ✓ il comma 2, secondo cui le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati;
- ✓ il comma 5, secondo cui in ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza ... sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente;
- ✓ il comma 7, secondo cui i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di

appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. (...) In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi

sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

✓ il comma 8, secondo il quale le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dei dipendenti stessi.

**Visto** l'art.1, co. 557, della legge n. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005) che dispone: "I Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza".

**Visto** l'art.1, comma 124, della legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) e l'art. 14 del CCNL del 22.01.2004, a proposito di utilizzo di personale proveniente da altri Enti.

**Richiamato** il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Molise n. 109/2017 secondo il quale *l'attuale quadro normativo non esclude la possibilità che un ente locale possa fare ricorso contestualmente, con riferimento al medesimo dipendente, ai due diversi istituti giuridici del c.s. scavalco condiviso e dello scavalco d'eccedenza, fermo restando l'obbligo del rispetto della durata massima consentita dal D. Lgs. n. 66/2003 di 48 ore lavorative settimanali....e che il comune istante dovrà verificare sul piano contabile che nella concreta fattispecie:* 

- in relazione alla spesa sostenuta pro quota dall'ente per le prestazioni del dipendente a "scavalco condiviso" siano rispettati gli obblighi di riduzione della spesa per il personale previsti dall'art.1 commi 557 o 562 della legge n.296/2006;
- in relazione alla spesa sostenuta dall'ente per le prestazioni del dipendente a "scavalco d'eccedenza", la stessa sia correttamente computata, ai fini del rispetto del vincolo ex art.9, comma 28, del D.L. n.78/2010.

Richiamata la Deliberazione n. 10 del 19.05.2020 della Corte dei conti con la quale precisa che la fattispecie in esame non può mai integrare la costituzione di un nuovo rapporto di impiego per la mancanza di un vincolo contrattuale diretto tra l'ente che si avvale delle prestazioni "a scavalco" ed il lavoratore, trattandosi di un modulo organizzativo di condivisione del personale fra amministrazioni pubbliche.... «Il divieto contenuto nell'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all'istituto dello "scavalco condiviso" disciplinato dall'art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell'ente utilizzatore».

**Visto** l'art. 17 comma 6 del CCNL del 21.05.2018 che richiama la disciplina già prevista dagli artt. 13 e 14 del CCNL del 21.01.2004, con riferimento alle retribuzioni di posizione e di risultato.

**Visto** l'art. 92, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, secondo il quale "Gli Enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia".

## Ritenuto, sulla base degli atti istruttori:

- ✓ che l'utilizzo condiviso del Dott. Camarda riveste carattere temporaneo, sino al 31.12.2024 salvo proroghe;
- ✓ che l'utilizzazione condivisa avviene nel rispetto del limite fissato di n. 48 ore lavorative settimanali, di cui all'art. 5 del D. Lgs.66/2003;
- ✓ che l'importo è versato dal Comune di Campofelice di Fitalia al Comune di Altavilla Milicia, quale sostituto d'imposta, che provvede ad erogarli al dipendente. La relativa spesa è figurativamente mantenuta dal Comune di provenienza, ai fini dell'applicazione della normativa sulla spesa del personale;
- ✓ che l'utilizzazione del Dott. Camarda, Responsabile del Settore Finanziario di questo Ente, non si pone in contrasto con gli interessi dell'Ente;
- ✓ che non sussistono incompatibilità, divieti, impedimenti ostativi fissati dalla legge e/o da Regolamenti comunali;
- ✓ che non risultano, in atto, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziali con l'incarico in oggetto;
- ✓ che il Comune di Campofelice di Fitalia, nella propria deliberazione su indicata, attesta di rispettare, computando la spesa per il Dott. Camarda, il limite di spesa per lavoro flessibile di cui all'art. 9 comma 28 del D.Lgs. n. 78/2010, in relazione alla soglia massima stabilita, ai sensi della deliberazione della Corte dei Conti, sezione Autonomie, n. 15/2018, giusta Deliberazione di G.C. n. 20 del 25/02/2020; nonché gli obblighi di riduzione della spesa per il personale previsti dall'art.1 commi 557 o 562 della legge n.296/2006;
- ✓ che il Comune di Campofelice di Fitalia ha popolazione inferiore a 5000 abitanti.

**Considerato** che l'utilizzo condiviso consente al dipendente un arricchimento professionale mediante l'acquisizione di esperienza in contesti diversi e non arreca pregiudizio al servizio reso.

Considerato che la convenzione di che trattasi, essendo di tipologia differente rispetto a quelle previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto non riferibile alla gestione associata di servizi, è estranea alla competenza del Consiglio Comunale, come sostenuto anche dall'ARAN in apposito parere espresso in merito al predetto art.14 (RAL 670 e RAL 1554 Orientamenti applicativi).

Vista la nota prot. n. 23246/2024, inerente l'articolazione di svolgimento dell'utilizzo.

#### Visti:

- ✓ l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali vigente nella regione siciliana;
- ✓ i vigenti CCNL relativi al comparto "Regioni-Autonomie locali"
- ✓ il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- ✓ il D. Lgs 165/2001;
- ✓ la L. 241/90 e ss.mm. e ii.
- ✓ la L.R. n. 30/2000;
- ✓ il vigente Statuto Comunale
- ✓ il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- ✓ il piano anticorruzione anno 2021/2023, approvato con Deliberazione n. 60/2021;

**Acquisiti** i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Segretario Generale e dal Responsabile del Settore III, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 de D. Lgs. 267/2000 e Determinazione sindacale

#### **PROPONE**

di approvare quanto in narrativa, costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo e conseguentemente:

- 1. di autorizzare la convenzione con il Comune di Campofelice di Fitalia, siglata in data 23.11.2020 tra gli Enti, giusta Deliberazione di G.C. n. 74 del 17.11.2020 e n. 125/2020 del Comune di Altavilla Milicia e prorogata al 31.12.2021 giusta Deliberazione della Giunta comunale di questo Ente n. 16/2021 e 97/2021, disciplinanti l'utilizzo del Dott. Domenico Camarda, Responsabile del Settore II- Economico-Finanziario (cat D1 a tempo pieno e determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Tuel) presso il predetto Comune di Campofelice di Fitalia, prorogandone ulteriormente gli effetti dal 1.01.2024 al 31.12.2024 nel seguente modo:
  - -n. 12 ore settimanali ex art. 1 comma 557 della L. 30.12.2004 n. 311
  - -n. 4 ore settimanali ex art. 1 comma 124 della Legge 145 del 30/12/2018 Legge di Bilancio 2019 ed in considerazione di quanto disposto dall'art. 14 del CCNL (utilizzo condiviso)

per un totale di sedici ore settimanali, **autorizzando** lo stesso dipendente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. ed art. 1, comma 557, della L. 30.12.2004 n. 311, allo svolgimento dell'incarico di che trattasi.

- **2. di dare mandato** al Segretario Generale per il compimento degli atti conseguenti alla presente deliberazione.
- **3. dare atto** che il Comune di Altavilla Milicia provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al dipendente con cadenza mensile e il Comune di Campofelice di Fitalia provvederà al rimborso della quota spese a suo carico entro 20 giorni dalla richiesta formale di pagamento;
- **4. di incaricare** l'Ufficio del personale delle pubblicazioni e comunicazioni previste per legge, nonché degli adempimenti inerenti alla spesa scaturente dalla convenzione.
- **5. di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 c. 2 della L.R. 44/91, stante l'istanza del Comune di Campofelice di Fitalia e la prossima scadenza temporale della convenzione al 31.12.2021.
- **6. di pubblicare** la presente deliberazione all'albo pretorio on-*line* e nella pertinente sezione "*Amministrazione trasparente*" del Comune.

Il Segretario Generale Dott.ssa Domenica Ficano

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

#### **PARERI**

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: Utilizzo temporaneo del dipendente del Comune di Altavilla Milicia Dott. Domenico Camarda, Cat. D1, Istruttore direttivo contabile, ex L. 311/2004, art. 1 co. 557 etc., presso il Comune di Campofelice di Fitalia, fino al 31.12.2024

Per quanto concerne la **Regolarità tecnica**, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, della L. 142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., e dell'art. 147-bis del D.lgs. 267/2000 si esprime parere: **Favorevole** 

Altavilla Milicia, lì

Il Segretario Generale

Dott.ssa Domenica Ficano

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

Per quanto concerne la **regolarità contabile**, ai sensi dell'articolo 53, comma 1 ai sensi dell'articolo 53, comma 1, della L, 142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R 48/1991 e ss.mm.ii., si esprime parere: **Favorevole** 

Altavilla Milicia, li

## Il Responsabile del III settore

Ing. Daniela Bonsignore

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

# LA GIUNTA COMUNALE

**ESAMINATA LA SUPERIORE** proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di accoglimento; **ACQUISITI** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90, come recepito in Sicilia con L.R. n. 48/1991 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 147-bis del TUEL; Con voti unanimi

#### **DELIBERA**

- DI ACCOGLIERE ed approvare la superiore proposta ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo da intendersi qui integralmente riportati e trascritti;
- CON SEPARATA E UNANIME VOTAZIONE DICHIARA IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

# **IL SINDACO** *Giuseppe Virga*

# L'ASSESSORE ANZIANO

# IL SEGRETARIO GENERALE

Rose Danelle Faso

Dott.ssa Domenica Ficano

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

CERTIFICATO DI	PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata af web istituzionale del Comune, ai sensi dell'ar_alal	<u>-</u>
Altavilla Milicia, lì	Il Responsabile della pubblicazione on line
Certificato d	DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il	1 13.02.2024
☐ Ai sensi dell'art.15, L.R.44/91, come so	ostituito dall'art.4, l.r. 23/1997;
X Perché dichiarata immediatamente esecutiva	ai sensi dell'art.12, comma 2, 1.r. 44/1991;
Altavilla Milicia, lì 13.02.2024	
	Il Segretario Generale

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

Dott.ssa Domenica Ficano